

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI CARINOLA

N° 709/23 SENT.
N° 2096/21 R.G.
N° 3236/23 CRON.
N° 298/23 REP.

Il Giudice di Pace di Carinola, dott.ssa Bruna Colacicco, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile n. 2096 R.G.A.C. anno 2021

Tra

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – in pers. del Presidente p.t. c.f. 80078750587 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luca Cuzzupoli, Erminio Capasso e Itala De Benedictis giusta procura alle liti per Notaio Castellini ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Marta Storti, in Caianello, Via Collucci;

attore

contro

GENERALI ITALIA s.p.a. n. q. di Fondo Garanzia Vittime della strada in pers. leg. rappr. p.t. p.i. 00885351007 rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Russo giusta procura alle liti per Notaio Dall'Armi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Caianello, Russi;

convenuto

CONSAP spa in pers. leg. rappr. p.t. p.t. 04570621005 con sede in Roma, Via Yser;

convenuto contumace

avente ad oggetto azione di surroga.

CONCLUSIONI

Per l'attore: come in atti.

Per il convenuto: come in atti.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con atto di citazione notificato in data 30.07.21 l'INPS conveniva in giudizio le Generali Ass. spa quale impresa designata F.V.G.S Ass.ni spa e la Consap s.p.a. per ivi sentir dichiararsi la intervenuta surroga sui diritti del danneggiato ai sensi dell'art. 142 c.d.a., con vittoria di spese. Deduceva l'attore che, a seguito di sinistro stradale nel quale rimaneva coinvolto Russo Luigi, procedeva al pagamento della indennità di malattia per l'ammontare di euro 7.692,29 in favore



dello stesso, e con sentenza emessa dal Tribunale di S.M. Capua Vetere, veniva accertato che la responsabilità era da addebitarsi alla guida di conducente rimasto non identificato, e che quindi, sussiste il diritto a vedersi corrispondere le somme erogate.

Costituitasi la Generali Italia s.p.a. quale impresa designata F.V.G.S. chiedeva il rigetto della domanda deducendo che in ogni caso la domanda doveva essere ridotta in virtù della dichiarata concorrenzialità nella produzione dell'evento.

La Consap s.p.a non si costituivano e ne viene dichiarata la contumacia.

Ritenuta matura, all'udienza del 14.02.2023, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.

La domanda attorea viene accolta per i seguenti

MOTIVI

Nel presente giudizio, l'attore, chiede la dichiarazione di intervenuta surroga sui diritti del danneggiato ai sensi dell'art. 142 c.d.a., deducendo che, a seguito di sinistro stradale nel quale rimaneva coinvolto Russo Luigi, procedeva al pagamento della indennità di malattia per l'ammontare di euro 7.692,29 in favore dello stesso, e con sentenza emessa dal Tribunale di S.M. Capua Vetere, veniva accertato che la responsabilità era da addebitarsi alla guida di conducente rimasto non identificato, e che quindi, sussiste il diritto a vedersi corrispondere le somme erogate.

Esaminati gli atti prodotti da parte attorea, si è rilevato che, come dalla stessa dedotto, ha versato somme in favore di Russo Luigi, quale indennità di malattia, evidentemente inerenti il periodo di fermo lavorativo in seguito al sinistro stradale avvenuto il 25.06.12, in Carinola.

Dalla sentenza n. 1543/17, emessa dal Tribunale di S.M. Capua Vetere, emerge altresì, che nella produzione dell'evento sinistro in cui il Russo Luigi è rimasto coinvolto, ha dato apporto causale anche la condotta di un conducente rimasto non identificato.

Ciò posto, e vista l'azione di surroga formulata dall'attore, è evidente che allo stesso spetta il diritto a vedersi riconoscere le somme che ha dovuto versare a seguito dell'evento.

La dichiarazione di concorsualità nella produzione dell'evento sinistroso di cui sopra, alla luce di quanto chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, il diritto ad ottenere l'intero ammontare delle prestazioni erogate, non decurtato, della quota



riferibile al concorso di colpa dell'infortunato. La dichiarazione di concorsualità opera solo nell'ipotesi in cui venga espletata azione di rivalsa nei confronti del danneggiante, ma non già in sede di azione surrogatoria.

Pertanto il convenuto viene condannato al pagamento della somma di euro 5.843,19 oltre interessi legali come richiesti.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Carinola, dott.ssa Bruna Colacicco, nella causa civile n. 2096/21, promossa da INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in pers. Presidente p.t. contro Generali Italia s.p.a. n.q. di F.V.G.S. + q ogni diversa istanza reietta o comunque assorbita, così decide:

- 1) in accoglimento della domanda attorea condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 5.843,19 oltre interessi legali e spese CTU;
- 2) condanna altresì il convenuto alla refusione delle spese processuali in favore del difensore antistatario dell'attore che viene liquidato nella misura di euro 1.500,00 di cui euro 260,00 per spese, oltre IVA e CPA.

Carinola 14.04.2023

Il Giudice di Pace
Dott.ssa Bruna Colacicco

Ufficio del Giudice di Pace di Carinola

Protocollo in Cancelleria

19 APR 2023

